

- relativamente alla *personalità dell'agente*: la società Retesole S.p.A., è titolare di concessione per l'esercizio dell'attività televisiva e pertanto si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Retesole S.p.A. con sede in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Retesole"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 147/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di

massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma", la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 4/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ANTENNA 40 S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "TELEMONDO") PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 3.1 E 4.4  
LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI,  
IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di

violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.59/06/DICAM/N°PROC. 1432/FB, notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Antenna 40 S.r.l. con sede legale in Calcinaia (PI), via Marrucco s.n.c., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telemondo*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.4 lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 6 settembre 2005, nella fascia oraria c.d. "*protetta*", pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto (utenze telefoniche con prefisso 899);

VISTE le memorie giustificative pervenute all'Autorità con nota prot. n. 37699 del 25 settembre 2006, con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è nullo in quanto notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 dalla data di trasmissione del programma contestato;

- la contestazione riguarda una trasmissione di cartomanzia in diretta che non rientra nella fattispecie della pubblicità a favore di servizi telefonici a valore aggiunto, bensì di un programma (televendita) nel quale l'utente può telefonare in diretta al cartomante utilizzando numeri telefonici a valore aggiunto;

- l'emittente ha immediatamente sospeso la trasmissione di cartomanzia e l'ha spostata in orari esterni alla fascia oraria c.d. "*protetta*";

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Antenna 40, nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, ha evidenziato che quanto ha costituito oggetto di contestazione non è pubblicità di servizio telefonico a valore aggiunto, bensì un programma di televendita correttamente segnalato come "*vietato ai minori*";

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- il programma oggetto di contestazione - nel corso del quale gli utenti telefonano ad un cartomante per colloquiare in diretta televisiva - reca in sovrimpressione, per tutta la sua durata, oltre al numero telefonico a valore aggiunto da

comporre per contattare il cartomante, anche pubblicità di altro servizio telefonico a valore aggiunto (utenza telefonica con prefisso 899);

- il programma, che rappresenta in diretta la vendita di un servizio di cartomanzia la cui fruizione è “vietata ai minori”, non può che ritenersi inadeguato al pubblico minorenni e pertanto in contrasto con quanto previsto dall’articolo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 177/2005 che vincolano le emittenti televisive a dedicare, tra le 16.00 e le 19.00, una fascia di programmazione idonea ai minori e a garantire un controllo particolare sulle trasmissioni, con specifico riguardo ad ogni forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del triplo del minimo edittale, pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha spostato la trasmissione oggetto di contestazione al di fuori della fascia oraria dedicata ai minori;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*, la società Antenna 40 S.r.l. è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*, le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

## ORDINA

alla società Antenna 40 S.r.l., con sede legale in Calcinaia (PI), via Marrucco s.n.c., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemondo*”, di

pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.4 lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 4/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

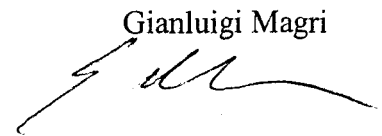
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

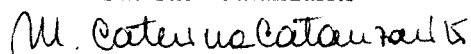
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò  
  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri  


per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti  


**DELIBERA N. 124/06/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' SOCIETA' R.T.I. S. P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE  
"RETEQUATTRO")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DELLA LEGGE 3  
MAGGIO 2004 N. 112, COME TRASFUSO NELL'ARTICOLO 34, COMMA 5, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2006, n. 38;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità n. 70/04/DGC/AEM/N.PROC.1295/AN del 27 settembre 2005 ed il relativo Verbale di accertamento notificati in data 6 ottobre 2005, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (00187), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro", la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004 n. 112, per aver trasmesso – nei giorni 26 novembre 2004 e 23 marzo 2005 – nove messaggi e *spot* pubblicitari che impiegano minori di anni quattordici, come dettagliato nel verbale di accertamento notificato in uno con l'atto di contestazione;

VISTE le memorie difensive del 4 novembre 2005, pervenute il 7 novembre 2005 (prot.n.5966/RM) precisate nell'audizione del 10 gennaio 2006 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a) la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 3 maggio 2004 n. 112 (divieto di impiego di minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari e negli *spot*) afferisce all'ambito della disciplina giuslavoristica, vale a dire all'utilizzo della prestazione lavorativa dei minori finalizzata alla realizzazione del messaggio pubblicitario, conseguentemente non è applicabile alla pubblicità realizzata anteriormente all'entrata in vigore della legge 112/2004 e/o al di fuori del territorio italiano e/o con l'impiego di minori non italiani (come quelli oggetto di contestazione);
- b) la norma in esame non è norma posta a tutela dei minori rispetto ai condizionamenti pubblicitari in quanto non espressamente richiamata e fatta salva dal comma 1 dello stesso articolo 10 (articolo 3 bis della legge 122/98, articolo 16 della direttiva 89/552, come modificata; articoli 4.2° e 4.2 b del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori), conseguentemente il comma 3 dello stesso articolo 10, va interpretato come disposizione residuale e giuslavoristica che vieta l'impiego di infra-quattordicenni per la realizzazione di *spot* e non come divieto assoluto di messa in onda di *spot* in cui compaiono tali soggetti;
- c) l'interpretazione della norma come divieto assoluto di messa in onda di *spot* pubblicitari in cui compaiono minori di anni quattordici sarebbe altresì in contrasto con gli articoli 21 e 41 della Costituzione (impedimento che l'emittente televisiva si vede illegittimamente posto dinanzi alla propria attività imprenditoriale, con riflessi diretti in ordine alla limitazione di accesso allo strumento pubblicitario televisivo) nonché con gli articoli 49 e seguenti del Trattato CE attuato e specificato dall'articolo 2a della Direttiva 89/552/CE, come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nonché con gli articoli 2 e 3, lettera g) del Trattato CE (contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza tra imprenditori di diversi Stati membri sanciti dal Trattato);
- d) non risulta all'emittente alcun passaggio dello *spot* "Zymil Parmalat" all'interno del film "La voce dell'amore" come indicato nel Verbale di accertamento;
- e) non risulta all'emittente alcun passaggio dello *spot* "Colomba Bauli", alle ore 00:01:31 del 23 marzo 2005 - all'interno del film "Wall Street" – come indicato nel Verbale di accertamento;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

1. dalla lettura dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004 n. 112, come confermata dai lavori parlamentari di approvazione di tale norma in generale, e in particolare del comma 3, emerge che il legislatore ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela dei minori, anche attraverso l'esplicito rinvio alle norme del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. In tale contesto, sempre in ragione delle esigenze di tutela rafforzata degli interessi propri dei minori, il comma 3 del citato articolo 10 ha dettato una disciplina particolare relativa ai messaggi pubblicitari, che prevede un divieto assoluto di utilizzazione dell'immagine e dell'interpretazione artistica dei minori di anni quattordici, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione di tale categoria di soggetti che possa generare suggestioni o effetti emulativi nei confronti degli spettatori destinatari del messaggio, con specifico riguardo alla diffusione dei predetti messaggi. Tale particolare finalità di tutela, peraltro, trova ulteriore esplicitazione nelle disposizioni del citato Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, laddove si afferma che – in tutte le fasce orarie - i messaggi pubblicitari *“non debbono presentare i minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi”* (punto 4.2, lettera a) né *“debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti”* (punto 4.2 lettera b.), né *“esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza”*, risulta del tutto inconciliabile con il tenore letterale della disposizione in esame, chiaramente rivolta al ben diverso fine di impedire alle emittenti televisive la diffusione di messaggi pubblicitari e *spot* nei quali sia stato fatto impiego di minori di anni 14. A tale fine non può evidentemente assumere rilievo la circostanza materiale che il messaggio pubblicitario o *spot* sia stato registrato in Italia o all'estero, posto che, alla luce delle esigenze avute di mira dal legislatore, ciò che assume rilievo è semmai il fatto dell'emissione del messaggio (che nella specie è stato irradiato da una concessionaria nazionale nel relativo territorio);
2. il comma 1 dell'articolo 10 della legge 112/2004 nel richiamare preliminarmente il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori fa particolare riferimento alle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10 della legge 223/90 nonché al Codice di autoregolamentazione Tv e Minori approvato il 29 novembre 2002. Tale riferimento non è da intendersi quale esaustiva indicazione delle norme poste a tutela dei minori dal quale escludere il divieto di utilizzo di minori di anni quattordici per messaggi pubblicitari e *spot*, e ciò trova conferma nel recepimento di tale divieto nel *“Testo unico della radiotelevisione”*, al comma 5, dell'articolo 34, recante: *“Disposizioni a tutela dei minori”* del Capo II, rubricato *“Tutela dei minori nella programmazione televisiva”*;
3. premesso che l'art. 3, recante *“principi fondamentali”*, della legge n. 112/04, fa espresso richiamo alle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano, laddove, in particolare, l'art. 3, della Convenzione O.N.U. per i diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, recepita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma che *“in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono da [...] autorità amministrative o*

organi legislativi, deve costituire oggetto di primaria considerazione l'interesse superiore del fanciullo"; che il considerando n. 44 della direttiva n. 97/36/CE, di modifica della direttiva "Televisione Senza Frontiere" (n. 89/552/CEE), stabilisce che *"l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva [...]"* e che l'art. 3, della direttiva Televisione Senza Frontiere, afferma che *"gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva"*. A ciò consegue che nel contemperamento degli interessi costituzionalmente tutelati, il legislatore nazionale italiano, coerentemente con gli impegni presi a livello internazionale, abbia primariamente avuto riguardo alle istanze relative alla tutela del fanciullo;

4. il Dipartimento vigilanza e controllo, su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso, ha confermato che dalla visione dei rispettivi supporti magnetici risulta che lo spot "Zymil Parmalat" è stato trasmesso il 26 novembre 2004, alle ore 22:25:55 - all'interno del film "La voce dell'amore" - e lo spot "Colomba Bauli" è andato in onda il 23 marzo 2005 alle ore 01:09:48 (non già alle ore 00:01:31) - all'interno del film "Wall Street" - come correttamente indicato sia nel Verbale di accertamento che nell'atto di contestazione;

RILEVATO, per conseguenza, che, essendo quello indicato lo scopo principale della norma, solo in via complementare e sussidiaria il legislatore si è posto il problema dei risvolti giuslavoristici della problematica, prevedendo che il Regolamento dalla norma contemplato debba essere emesso dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità;

CONSIDERATO, alla luce di quanto esposto, che la norma della cui applicazione si tratta deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie di diffusione di pubblicità che veda l'utilizzazione di minori di età di anni quattordici;

VISTA la nota del 14 novembre 2005, prot. n. U2452/05/RM con cui si comunica all'emittente la sospensione del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 2bis della delibera n. 425/01/CONS, così come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS;

VISTA la successiva nota prot. U2532/05/RM del 21 novembre 2005 con cui si comunica che il termine di conclusione del procedimento, già sospeso per approfondimenti istruttori, è fissato al 19 aprile 2006;

VISTA la nota del 29 marzo 2006 prot. n. 13621 con cui si comunica all'emittente la ulteriore sospensione del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 2bis della delibera n. 425/01/CONS, così come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS;

RITENUTO, pertanto, che la messa in onda da parte dell'emittente "Retequattro" – nei giorni 26 novembre 2004 e 23 marzo 2005 – di nove messaggi e *spot* pubblicitari che impiegano minori di anni quattordici, integra gli estremi della violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6) della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione da irrogare nel minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in quanto, con riferimento ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81, che:

- la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, tuttavia non può non tenersi conto che l'articolo 1, comma 1, lettera c), della recente legge 6 febbraio 2006, n. 37, ha abolito il divieto posto dalla cd. Legge Gasparri;
- relativamente all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- relativamente alla personalità dell'agente, la società R.T.I. S.p.A., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- relativamente alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTO l'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112 come trasfuso nell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006, relative alla definizione della nuova struttura organizzativa dell'Autorità nonché l'attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n.177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Retequattro"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004 n. 112, come trasfuso nell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, con Delibera n. 1/06/CSP" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente Delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio sanzioni nell'audiovisivo, editoria e multimedialità – attenzione dell'Avv."*

Arianna Novello – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 Roma”, la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato

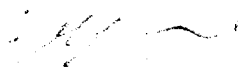
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



**DELIBERA N. 406/06/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' C.P.S. CENTRO  
PRODUZIONE SERVIZI S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CANALE ZERO AMICI TV") PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23  
DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 21 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla

Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 17 gennaio 2006, n. 03/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1382/FB, notificato in data 24 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. con sede in Pomezia (RM), Via Laurentina km. 27,150, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Canale Zero Amici TV*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 6 febbraio 2005, tra le ore 7:00 e le ore 8:10 annunci promozionali di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899) dove sono mostrati corpi femminili semivestiti o interamente spogliati con esibizione di parti intime;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

VISTO che grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera f), comma 3, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. con sede in Pomezia (RM), via Laurentina km. 27,150, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Canale Zero Amici TV"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 406/06/CONS"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.